



COMUNE DI PIATEDA
Provincia di Sondrio

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2021

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 3	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
	TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 4	<i>Presupposto</i>
Art. 5	<i>Soggetto passivo</i>
Art. 6	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
Art. 7	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>
Art. 8	<i>Determinazione della base imponibile</i>
	TITOLO III – TARIFFE
Art. 9	<i>Copertura dei costi gestione e Piano Finanziario</i>
Art. 10	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
Art. 11	<i>Obbligazione tributaria</i>
Art. 12	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
Art. 13	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
Art. 15	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
Art. 16	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
Art. 17	<i>Tributo giornaliero</i>
Art. 18	<i>Tributo provinciale</i>
	TITOLO IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 19	<i>Riduzioni, agevolazioni per le utenze domestiche</i>
Art. 20	<i>Riduzioni, agevolazioni per le utenze non domestiche</i>
Art. 21	<i>Riduzioni per recupero dei rifiuti urbani</i>
Art. 22	<i>Riduzioni per zone non servite e mancato svolgimento servizio</i>
Art. 23	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>
	TITOLO V DICHIARAZIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTI
Art. 24	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
Art. 25	<i>Riscossione</i>
Art. 26	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
Art. 27	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
Art. 28	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 29	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>
	<i>Allegato a)</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Piateda, destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, tenuto conto della loro conferma ai sensi del c. 738 dell'art. 1 della L. 160/2019 e di quanto disposto dal D. Lgs n. 116/2020.

2. I criteri utilizzati per la determinazione della tariffa del tributo sono quelli previsti dal DPR 158 del 27.04.1999 e dalle disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) con la delibera n. 443/2019 del 31.10.2019 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio idrico integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021".

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti urbani si fa riferimento all'articolo 183 lettera b-ter del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.. Sono classificati:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies (allegato A);
- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.

4. Ai sensi dell'articolo 184 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 sono rifiuti speciali:

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i veicoli fuori uso.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi etc..
Le aree scoperte sono quelle esclusivamente operative ovvero quelle utilizzate per l'esercizio dell'attività riferita alle utenze non domestiche.
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Per i locali a destinazione abitativa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di acqua, luce, gas, etc., costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; per i locali ad uso non domestico, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità ovvero:

a) per le utenze domestiche

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di servizi (acqua, luce, gas, etc.). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi citati, costituiscono presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- solai e sottotetti non collegati direttamente all'abitazione;
- locali utilizzati quali cantine ad uso familiare;
- locali destinati a legnaie, stalle e fienili;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

b) per le utenze non domestiche

- unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredi, impianti, attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi (acqua, luce, gas, etc.) per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità. La presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche, vani ascensori e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, simili etc.;

ART. 7 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali ai sensi delle disposizioni vigenti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. L'esclusione dalla tassa non riguarda l'intero insediamento. Continua ad applicarsi il prelievo sulle superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, magazzini etc.);

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, una percentuale di abbattimento del 5%;

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 24, distinti per codice CER, ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Per gli anni successivi alla prima istanza, i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova dichiarazione o dietro richieste di verifica da parte del gestore con addebito delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Non sono soggetti a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, simili e depositi agricoli. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologi, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti ecc. che per loro natura producono esclusivamente rifiuti speciali;

ART. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le altre unità immobiliari, è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superfici assoggettabile al

tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998 e in base al disposto dell'articolo 1, comma 646, della legge 147/2013.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati ogni anno sulla base del piano finanziario di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, facendo riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti, Ambiente (ARERA) e s.m.i e ulteriori determinazioni.

3. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

-una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

-una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora in difetto di normazione regionale, l'ente territorialmente competente sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta da una specifica struttura o unità organizzativa, nell'ambito del comune medesimo rispetto all'area Tributi o di un'altra amministrazione territoriale, così garantendo adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.

6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal regolamento di cui al DPR n. 158/1999.

3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

ART. 11
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione od il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, di regola, si considera cessata l'utenza alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono od al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 12
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1 del DPR n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del DPR n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nel piano finanziario.

ART. 13
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è quello risultante anagraficamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Devono inoltre essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno, come ad es. badanti, colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo ecc, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da persone non residenti sul territorio comunale il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari a n. 2 (due) componenti il nucleo familiare;
Per le abitazioni sparse nelle varie località di montagna (a titolo esemplificativo maggenghi, alpeggi, vecchi nuclei agricoli di montagna ad utilizzo prettamente stagionale, nuclei serviti da viabilità agrosilvopastorale VASP etc.) il numero degli occupanti viene stabilito in un numero presunto pari ad 1 (uno).

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee, come stabilito dal DPR 158/99, con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alle superfici imponibili le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del DPR n. 158/1999.
4. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1, del DPR n. 158/1999.
5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione del piano finanziario.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
2. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza assumano rilevanza autonoma e siano, pertanto, ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal DPR n. 158/1999. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 24 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 3 denominata "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta";

ART. 16 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 17 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale stabilita per legge e deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 19 RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo è ridotta nella parte fissa e variabile nelle seguenti ipotesi:
 - a) del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b) del 30% per le abitazioni sparse nelle varie località di montagna (maggenghi, alpeggi) tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) del 20% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - d) sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi (riduzione del 66,66%).
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti nella misura massima del 20% del tributo.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 4, comma 2, DPR n. 158/1999 e dall'art. 1, comma 658 della Lg. 27.12.2013 n. 147, attraverso l'abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della parte percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, produrranno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni

che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 20 RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o altro atto amministrativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio della attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, produrranno effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ART. 21 RIDUZIONI PER RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il recupero o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 maggio dell'anno precedente a quello in cui deve produrre effetti, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al recupero ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. La dichiarazione di cui al precedente comma è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.

ART. 22 RIDUZIONI PER ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal contratto con la società di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti e dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non sia superiore a 3000 metri lineari calcolata a partire dal ciglio della strada;
3. Si considerano inoltre servite tutte le zone del territorio comunale ove viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti nei vari punti prestabiliti delle varie località montane ovvero mediante posizionamento di cassonetti stradali anche in via discontinua;

4. Per le utenze ubicate fuori dalle zone di cui ai commi precedenti e purchè di fatto non servite dalla raccolta, la TARI è dovuta in misura pari al 40% della tariffa nella parte variabile e nella parte fissa;
5. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in fase di deliberazione delle tariffe, l'Amministrazione Comunale in caso di particolari situazioni eccezionali, anche di sanità pubblica e emergenza sanitaria dichiarate dalle autorità competenti, può stabilire ulteriori riduzioni/agevolazioni ed esenzioni.
2. Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V DICHIARAZIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTI

ART. 24 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro 60 giorni da quello in cui ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree assoggettate al tributo, oppure si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato.
4. La dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico ed indirizzo mail;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali con allegata planimetria catastale;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti;

- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, il recapito telefonico ed indirizzo mail;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne con allegata planimetria catastale;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

ART. 25 RISCOSSIONE

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
3. La TARI è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronico di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo il numero di rate e alle date di scadenza stabilite nella deliberazione di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza.
5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale sia uguale o inferiore ad Euro 12,00.

Art. 26 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. Ai sensi del comma 165, art. 1, della L. 296/2006, sono stabiliti in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori o uguali ad Euro 12,00.
5. L'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti per lo stesso tributo. La compensazione avviene su richiesta del contribuente da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata anche per gli anni successivi. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 27
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso a locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della legge 160/2019.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante versamento tramite Tesoreria Comunale o l'utilizzo del modello unificato.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta, incluso tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00.

ART. 28
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A)

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 116/2020.

<u>FRAZIONE</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>EER</u>
<u>RIFIUTI ORGANICI</u>	<u>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</u>	<u>200108</u>
	<u>Rifiuti biodegradabili</u>	<u>200201</u>
	<u>Rifiuti dei mercati</u>	<u>200302</u>
<u>CARTA E CARTONE</u>	<u>Imballaggi in carta e cartone</u>	<u>150101</u>
	<u>Carta e cartone</u>	<u>200101</u>
<u>PLASTICA</u>	<u>Imballaggi in plastica</u>	<u>150102</u>
	<u>Plastica</u>	<u>200139</u>
<u>LEGNO</u>	<u>Imballaggi in legno</u>	<u>150103</u>
	<u>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</u>	<u>200138</u>
<u>METALLO</u>	<u>Imballaggi metallici</u>	<u>150104</u>
	<u>Metallo</u>	<u>200140</u>
<u>IMBALLAGGI COMPOSITI</u>	<u>Imballaggi materiali compositi</u>	<u>150105</u>
<u>MULTIMATERIALE</u>	<u>Imballaggi in materiali misti</u>	<u>150106</u>
<u>VETRO</u>	<u>Imballaggi in vetro</u>	<u>150107</u>
	<u>Vetro</u>	<u>200102</u>
<u>TESSILE</u>	<u>Imballaggi in materia tessile</u>	<u>150109</u>
	<u>Abbigliamento</u>	<u>200110</u>
	<u>Prodotti tessili</u>	<u>200111</u>

<u>TONER</u>	<u>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</u>	<u>080318</u>
<u>INGOMBRANTI</u>	<u>Rifiuti ingombranti</u>	<u>200307</u>
<u>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</u>	<u>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</u>	<u>200128</u>
<u>DETERGENTI</u>	<u>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</u>	<u>200130</u>
<u>ALTRI RIFIUTI</u>	<u>Altri rifiuti non biodegradabili</u>	<u>200203</u>
<u>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</u>	<u>Rifiuti urbani indifferenziati</u>	<u>200301</u>

Allegato L-QUINQUIES - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D.Lgs. 116/2020

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.